

Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 18/06/2021

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

Art. 53

(Anticipazioni)

1. La concessione di anticipazioni è revocata qualora il beneficiario non provveda per il periodo di un anno al pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento.
2. Alle anticipazioni previste dalla legislazione regionale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44, 45, 47, 48, 49, 50 e 52.